

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6026 del 23/11/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla INCO s.r.l. per impianto destinato ad attività di fabbricazione di profumi, cosmetici, saponi e simili ubicato in Via del Fiffo n. 5, 40065, Comune di Pianoro (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6321 del 23/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla INCO s.r.l. per impianto destinato ad attività di fabbricazione di profumi, cosmetici, saponi e simili ubicato in Via del Fiffò n. 5, 40065, Comune di Pianoro (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla INCO s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione di profumi, cosmetici, saponi e simili sito a Pianoro, in via del Fiffò n. 5, 40065, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-835 del 31/3/2016, con scadenza di validità in data 14/4/2031, e rilasciato dal S.U.A.P. dell'Unione Savena Idice con provvedimento prot. n. con prot. 4061 del 14/4/2016, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Modifica sostanziale di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali. Soggetto competente Comune di Pianoro;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- b) Proseguimento senza modifiche di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Soggetto competente ARPAE - AACM;
- c) Proseguimento senza modifiche di Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Pianoro.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2016-835 del 31/3/2016, con scadenza di validità in data 14/4/2031 e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 6) Obbliga la INCO s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La INCO s.r.l., C.F. 00432450377 e P. IVA 00509501201, con sede legale e stabilimento in via del Fiffò n. 5, 40065, ha presentato, nella persona di Simone Passa, in qualità di procuratore speciale di INCO s.r.l. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione Savena-Idice in data 7/2/2022 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Savena-Idice con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 20230 del 8/2/2022, confluita nella **Pratica Sinadoc 7783/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Savena Idice con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 33062 del 28/2/2022, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria presentata dalla INCO s.r.l. in data 24/2/2022 per la matrice scarichi idrici in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Savena Idice con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 40072 del 10/3/2022, ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa volontaria presentata dalla INCO s.r.l. in data 2/3/2022 per la matrice emissioni in atmosfera.
- Hera S.p.A. con propria nota prot. 24146 del 11/3/2022, acquisita agli atti di Arpae con prot. 40906 del 11/3/2022, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. dell'Unione Savena-Idice il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Pianoro con propria nota prot. 17018 del 18/11/2022 agli atti di Arpae prot. 190171 del 18/11/2022 ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 26,00 come di seguito specificato:

All.A - modifica matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - proseguimento emissioni in atmosfera, pari a € 0,00;

All.C - proseguimento impatto acustico pari a € 0,00.

Bologna, data di redazione 21/11/2022

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della INCO s.r.l. ubicato in Via del Fiffo n. 5, 40065, Comune di Pianoro (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico S1 in pubblica fognatura classificato dal Comune di Pianoro (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali” formato dall'unione di acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), e acque reflue industriali.

Dallo stabilimento ha anche origine uno scarico (S2) di acque meteoriche di dilavamento coperti e piazzali, non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006, recapitanti nel Torrente Savena.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Pianoro, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 24146 del 11/3/2022, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 17018 del 18/11/2022. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni idrauliche e costruttive impartite dall'Ente Gestore del corpo idrico ricettore.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. dell'Unione Savena-Idice in data 7/2/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 7783/2022. Documento redatto in data 21/11/2022



COMUNE DI PIANORO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Unità di base Servizi Ambientali, Protezione civile

Prot. PEC
Pratica SUAP n. 64/22

Pianoro, li 17/11/2022

Spett.le

SUAP ASSOCIATO
Viale Risorgimento n. 1
40065 Pianoro

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE **D.P.R. n. 59/2013**

PARERE PER SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA O DILAVAMENTO IN FOGNATURAI
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 152/06 e s.m.i.

IL RESPONSABILE AREA VI **ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO**

Vista la domanda prodotta dalla Ditta interessata, INCO SRL con sede legale in Pianoro, via del Fiffo n. 5 c.f. 00432450377 - P.I. 00509501201 pratica Suap 64/22, tendente ad ottenere variante sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013 per la Matrice scarichi, relativa allo scarico in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., delle acque reflue industriali, provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in questo Comune in via del Fiffo n. 5 i;

Visto il Regolamento del Servizio idrico Integrato;

Visto il parere espresso da Hera spa in data 11/03/2022 prot. 24146 pervenuto via pec in data 11/03/2022 prot. 5185;

Visto il decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i.;

Vista la DGR n. 286/05

Vista altresì la normativa regionale emanata in materia;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

1. Allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali originate dal fabbricato produttivo ubicato in questo Comune in via del Fiffo n. 5, di proprietà della richiedente Ditta INCO SRL con sede legale in Pianoro, via del Fiffo n. 5 c.f. 00432450377 - P.I. 00509501201 titolare dello scarico, con la precisazione che lo

scarico delle acque reflue è ammesso fermo restando il rispetto delle norme prescritte dalla normativa nazionale e regionale specifica in materia di scarichi in fognatura;

2. Allo scarico in acque superficiali delle acque reflue meteoriche provenienti da piazzali e coperti originate dal fabbricato produttivo ubicato in questo Comune in via del Fiffo n. 5, di proprietà della richiedente Ditta INCO SRL con sede legale in Pianoro, via del Fiffo n. 5 c.f. 00432450377 - P.I. 00509501201 titolare dello scarico, con la precisazione che lo scarico delle acque reflue è ammesso previo ottenimento del Nulla osta ai fini idraulici rilasciato dal servizio autorizzazioni e concessioni di Arpae in quanto lo scarico recapita nel Torrente Savena, fermo restando il rispetto delle norme prescritte dalla normativa nazionale e regionale specifica in materia di scarichi in acque syuperficiali

E' FATTO OBBLIGO

- a) di osservare le norme del Regolamento del Servizio Idrico Integrato
- b) di adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo;
- c) di richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale;
- d) di notificare al Comune e al Gestore Hera Spa ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo produttivo, all'entità quantitativa della produzione, alla natura delle materie prime e dei prodotti ausiliari utilizzati;
- e) di notificare al Comune, Hera e Arpae-Sac qualunque variazione attinente alla qualità dello scarico e al volume dello stesso, alla sua posizione, alla posizione ed alla struttura della rete fognaria interna;
- f) di notificare ad Arpae-Sac, al Comune – Area VI Assetto del Territorio e Patrimonio - Unità di base Servizi Ambientali ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile, la titolarità e/o legale rappresentanza della ditta, la persona del titolare o legale responsabile dello scarico.

Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di cui al parere Hera sopra richiamato. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

AVVERTE

- che l' autorità competente, ai sensi dell'art. 101, comma 4, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., è autorizzata ad effettuare all' interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- che la scrivente Amministrazione richiederà ad Arpae-Sac la revoca dell'AUA in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni sopra indicate ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;

- che eventuali rifiuti speciali o pericolosi ricadenti sotto la disciplina del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., prodotti presso lo stesso insediamento, ovvero fanghi ottenuti dal processo produttivo o da impianti di depurazione, non potranno essere fatti confluire nello scarico, nemmeno a piccole frazioni, ma dovranno essere stoccati, conservati e conferiti ad enti autorizzati allo smaltimento e allo stoccaggio nel rispetto della specifica normativa vigente:
- che il presente parere fa salva l'osservanza dei limiti più restrittivi che venissero imposti da normativa statale, regionale o comunale che in prosieguo di tempo intervenisse a disciplinare diversamente la materia;
- che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nelle presente atto determinerà anche l'esperimento dell'azione sanzionatoria ai sensi del D.Lgs. 152 /06 e s.m.i. ;

IL RESPONSABILE AREA VI
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO
Arch. Loredana Maniscalco

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
SUAP ASSOCIATO**
Viale Risorgimento n.1
40065 PIANORO BO
PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

Modena, 11 marzo 2022
Prot. n. 0024146/22

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/Is

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 10/02/2022	Num. prot.: 13697
	Data prot.: 01/03/2022	Num. prot.: 20148
	PA&S 012/2022	

Oggetto: Istanza di modifica sostanziale per la matrice acque dell'AUA in vigore con prosecuzione senza modifiche della matrice emissioni.
Ditta richiedente: INCO Srl in Comune di Pianoro (BO), via del Fiffo n. 5.
*Unione dei Comuni Savena - Idice, Servizio SUAP
Pratica n° 64/2022
Protocollo 2022/0001666 del 08/02/2022*

In merito all'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale AUA - DET-AMB-2016-835 del 31/03/2016 - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata del Signor Silvano Sassatelli codice fiscale PSSSMN93S26A944N in qualità di amministratore unico della Ditta "**INCO Srl**" codice fiscale 00432450377 con sede legale e stabilimento produttivo in comune di Pianoro (BO), via del Fiffo n° 5, relativa all'insediamento esercente l'attività di fabbricazione di prodotti per toeletta (profumi, cosmetici, saponi e simili).

Esaminata la documentazione allegata all'istanza e verificato che:

- ✓ la ditta già autorizzata con AUA DET-AMB-2016-835 del 31/03/2016 e con parere Hera Spa PA&S 48/2015, richiede una modifica sostanziale perché intende apportare delle modifiche al proprio processo produttivo;
- ✓ la ditta ha scarichi di differente tipologia:
 - **S1** recapita nella pubblica fognatura e raccoglie i reflui domestici provenienti dai bagni e dai servizi, a cui si aggiungono i reflui industriali originati dal lavaggio dei locali, dallo scarico delle acque concentrate dell'addolcitore (osmosi) e dal troppo pieno del circuito chiuso delle acque di raffreddamento delle planetarie;
 - **S2** recapita nel torrente Savena, raccoglie le acque meteoriche non contaminate dei piazzali e dei coperti;
- ✓ tra i locali adibiti alle lavorazioni, un locale è dotato di un apposito serbatoio interrato, così che parte dei reflui originati dal lavaggio di questo locale e delle relative attrezzature possa essere stoccato e smaltito come rifiuto, il lavaggio prevederà le seguenti fasi:
 - risciacquo iniziale, dove le acque saranno interamente stoccate per essere smaltite;

- detersione, svolta mediante l'uso di tensioattivi, durante la prima fase i reflui saranno stoccati e smaltiti e il restante scarico sarà inviato in pubblica fognatura;
- disinfezione, svolta con uso di disinfettante, come nella precedente fase la prima parte sarà stoccata e la restante sarà inviata in fognatura;
- ✓ l'aliquota dei reflui originata dal lavaggio di questo locale è considerata come uno scarico industriale e sarà quindi trattata con apposito pozzetto degrassatore;
- ✓ le acque reflue industriali precedentemente definite originate dai lavaggi, dal troppo pieno del circuito di raffreddamento e dalle acque concentrate dell'osmosi, prima di miscelarsi con le acque nere domestiche, transitano attraverso un pozzetto di campionamento;
- ✓ i reflui in S2 recapitano in acque superficiali, si evidenzia come questo recettore non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente;
- ✓ i reflui in S1 recapitano nel ramo di fognatura pubblica di tipo nero di via del Fiffo per essere convogliati all'impianto di trattamento terminale di Bologna - IDAR;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**
 - **acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue industriali provenienti dal lavaggio dei locali, dalle attrezzature utilizzate, dallo spurgo delle acque di raffreddamento e dalle acque concentrate dell'addolcitore a osmosi;**
- **le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**

- sifone tipo Firenze;
- valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- il Titolare dello scarico è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

E' prescritto che:

- i reflui provenienti del locale sopra descritto dotato di serbatoio interrato, in parte scaricati e in parte smaltiti previo stoccaggio, prima del loro scarico e della miscelazione con altri reflui dovranno essere sottoposti a idoneo trattamento in apposito pozzetto disoleatore da realizzare;

inoltre:

- l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dei reflui di tipo produttivo;

La documentazione fotografica comprovante l'avvenuta realizzazione delle prescrizioni richieste dovrà avvenire entro 120 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 31 agosto 2022 dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale

INCO Srl - via del Fiffo n° 5 - Comune di Pianoro

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di prodotti per toilette: profumi, cosmetici saponi e simili, svolta dalla società INCO Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Pianoro, via del Fiffo n° 5, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società INCO Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CAPPA CHIMICA LABORATORIO ANALISI E RICERCA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj) e non vengono utilizzate sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene e di cumulabilità particolarmente elevata (frasi di Rischio R45, R46, R49, R60, R61).

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CALDAIA PRODUZIONE N.1

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: CALDAIA PRODUZIONE N.2

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria elencate nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: CALDAIA PALAZZINA UFFICI

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: CAPPA IMPIANTO RIEMPIMENTO PROPELLENTE REPARTO CONFEZIONAMENTO SPRAY

Portata massima 2500 Nm³/h
Altezza minima 9 m

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 50 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: carboni attivi

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: CAPPА MESCOLOTORE – REP. PRODUZIONE LIQUIDI

Portata massima 1800 Nm³/h

Altezza minima 9 m

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare..... 10 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 50 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: carboni attivi

EMISSIONE E7 - E8

PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA AMBIENTE – REP. PRODUZIONE LIQUIDI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 o UNI ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI EN 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 - UNIEN 13284-1 e UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente

superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l’Autorità di controllo. Qualora l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell’art 271 comma 14, l’Autorità competente ed il Distretto Territoriale di Arpa Sezione di Bologna devono essere informati entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto.
3. Entro sei mesi dalla data di rilascio del presene atto tutte le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l’autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L’ARPAE, nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall’inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell’art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società INCO Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E5, E6.

La data, l’orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall’A.R.P.A.E e firmate dal Responsabile dell’impianto. E’ facoltà dell’azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque

tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta INCO Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Precedente AUA e documentazione agli atti del fascicolo Sinadoc 11046/2016 e documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Savena Idice in data 7/2/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 7783/2022. Documento redatto in data 21/11/2022

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della INCO s.r.l. ubicato in Via del Fiffo n. 5, 40065, Comune di Pianoro (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Vista la richiesta in proseguimento senza modifiche presentata dalla ditta INCO s.r.l. per la matrice impatto acustico;
2. vista la documentazione di impatto acustico agli atti del fascicolo sinadoc 11046/2016 redatta nell'aprile 2015 da tecnico competente in acustica ex L. 447/1995 sulla quale il competente Distretto Territoriale di Arpae si è espresso favorevolmente senza prescrizioni con nota prot. 12932 del 28/09/2015.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Precedente AUA e documentazione di impatto acustico agli atti del fascicolo Sinadoc 11046/2016.

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Savena Idice in data 7/2/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 7783/2022. Documento redatto in data 21/11/2022

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.